

COMUNE DI PAESANA

L'ORDINANZA INUTILE

CIRCOLAZIONE E AUTOCARAVAN

C'è un'ordinanza che impedisce loro la sosta: anziché incaricare un legale per chiederne la revoca, che fanno? Organizzano un bel convegno salvo demandare a chi di dovere l'adozione del provvedimento di annullamento di quanto il Sindaco ha "ordinato": in sintesi, alla

nostra Associazione. A questo punto invitiamo i camperisti a chiedere a detto Club: *Ma con tutta la loro disponibilità e chiacchiere, quante ordinanze anticaravan hanno fatto revocare?*

L'ordinanza n. 86/2011



COMUNE DI PAESANA

C.A.P. 12034
www.comune.paesana@libero.it

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. 0175.94.105
Fax: 0175.98.72.06

Paesana, 21/09/2011

Ord. N° 86
Prot. N° 9779

ORDINANZA divieto di bivacco con camper, furgoni, roulotte e autoveicoli in genere in luoghi di parcheggio a tutela della circolazione stradale, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

IL SINDACO

PRESO ATTO che sul territorio del paese esiste un'area privata su cui è possibile sostare con camper, autocaravan, roulotte e analoghi autoveicoli presso Parco "Stella del Pe" in Frazione Ghisola;

RILEVATO che ciononostante numerose aree pubbliche del paese dove il Codice della Strada consente solo il parcheggio e la sosta dei veicoli sono, in misura progressivamente crescente, occupate da camper, furgoni, roulotte e autoveicoli in genere, ivi continuativamente utilizzati come luogo di dimora e/o bivacco;

RITENUTO che ciò costituisce un utilizzo improprio di tali aree pubbliche che ne limita la corretta fruizione prevista dal Codice della Strada;

RISCONTRATO che spesso tali aree così impropriamente utilizzate sono lasciate in condizioni igienico-sanitarie precarie a causa dell'abbandono, da parte degli occupanti, di rifiuti di natura domestica e di oggetti di ogni genere, talora anche pericolosi;

RISCONTRATO, altresì, dai rapporti della Polizia Locale e dalle segnalazioni dei cittadini che la sofferta occupazione impropria di tali aree pubbliche reca turbativa alla sicurezza urbana, allarme sociale foriero di possibili tensioni tra cittadini residenti e occupanti, insicurezza nella cittadinanza e comunque conseguenze negative all'ordinato e sicuro vivere civile;

VALUTATO che tale fenomeno lede il bene della sicurezza urbana inteso, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 5.8.2008 del Ministro dell'Interno, come "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

RITENUTA, per le motivazioni sopra esposte, la necessità di vietare, nelle aree pubbliche del paese dove il Codice della Strada consente il parcheggio e la sosta dei veicoli, l'occupazione continuativa da parte di camper, furgoni, roulotte e autoveicoli in genere, se utilizzati come luogo di dimora e/o bivacco;

RITENUTO, altresì, di precisare che non è compresa in tale divieto e dunque resta consentita nelle aree pubbliche del Comune di Paesana dove il Codice della Strada consente il parcheggio e la sosta dei suddetti veicoli qualora non siano ivi continuativamente utilizzati alla stregua di luogo di dimora e/o bivacco;

RILEVATO che a mente dell'art. 2 del D. Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 il Sindaco ha il potere dovere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico e determinano lo scadimento della qualità urbana; le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica vivibilità e che alterano il decoro urbano; i comportamenti che turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici, la fruizione cui sono destinati e che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come novellato dalla Legge 24.07.2008 n. 125;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 18.02.2000 n. 267;

VISTA l'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689, così modificato dall'articolo 6 bis della Legge 24.07.2008 n. 125;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 di attuazione delle previsioni contenute nella Legge 24 luglio 2008 n. 125 "Misure urgenti in materia di sicurezza urbana";

ORDINA

nelle aree pubbliche del paese dove il Codice della Strada consente il parcheggio e la sosta dei veicoli è vietata l'occupazione continuativa da parte di camper, furgoni, roulotte e autoveicoli in genere, se utilizzati come luogo di dimora e/o bivacco.

La violazione alla presente ordinanza, fermi i limiti edittati stabiliti per le violazioni a questi provvedimenti, come enunciato dall'art. 7 bis D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illiceito mediante il pagamento di detta somma.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale Informatico e immediatamente esecutiva.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo del Piemonte o, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

AVVERTE

In caso di accertata violazione alle disposizioni della presente ordinanza, previa comunicazione di avvio del procedimento, si procederà d'ufficio alla rimozione degli autoveicoli di cui con addebito delle spese conseguenti al proprietario dei medesimi.

DEMANDA

agli organi di Polizia l'applicazione del presente provvedimento.



CAMBIARE È POSSIBILE

A TUTTI I CAMPERISTI
IL DIRITTO-DOVERE
DI FARE INFORMAZIONE

Fonte "TargatoCn" <http://www.targatocn.it>.

Articolo apparso su giornale cuneo cronaca <http://www.targatocn.it/2011/09/30/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/per-il-sindaco-di-paesana-la-sosta-dei-camperisti-in-zona-non-adibita-crea-allarme-sociale.html>

Per il sindaco di Paesana la sosta dei camperisti in zona non adibita "crea allarme sociale".

Emessa un'ordinanza che vieta il bivacco fuori dagli spazi consentiti.

Anselmo: "Lasciano rifiuti di ogni genere, anche pericolosi, recano turbativa alla sicurezza urbana e creano conseguenze all'ordinato e sicuro vivere civile"

Reca la data del 21 settembre scorso l'ordinanza con la quale il sindaco di Paesana Mario Anselmo ha deciso di vietare "l'occupazione continuativa da parte di camper, furgoni, roulotte e autoveicoli in genere, se utilizzati come luogo di dimora o bivacco" di tutte quelle aree pubbliche comunali all'interno delle quali il "Codice della strada consente il parcheggio e la sosta dei soli veicoli. Chi non la rispetterà verrà sanzionato con un'ammenda di 500 euro, oltre alla rimozione degli autoveicoli con addebito delle spese ai loro legittimi proprietari. Il provvedimento era da tempo atteso. In paese c'è un'area privata sulla cui è possibile sostare con camper, autocaravan, roulotte e analoghi autoveicoli (il Parco "Stella del Po" di frazione Ghisola) ed è giusto che anche a Paesana, come in tutti i paesi civili del Mondo, la si usi per lo scopo per il quale essa è stata predisposta. L'ordinanza recita: "Ciononostante numerose aree pubbliche del paese dove il Codice della strada consente solo il parcheggio e la sosta dei veicoli sono, in misura progressivamente crescente, occupate da camper, furgoni, roulotte e autoveicoli in genere, che le utilizzano come luogo di dimora o bivacco per poi lasciarle in condizioni igienico-sanitarie precarie a causa dell'abbandono, da parte degli occupanti, rifiuti di natura domestica e di oggetti di ogni genere, talora anche pericolosi".

Ma c'è una parte di decreto che pare destinata a far discutere ed a sollevare qualche polemica. E' quella che illustra i motivi (oltre a quelli appena elencati e legati a indiscuti-



Mai più scene del genere, in piazza Vittorio Veneto a Paesana?

bili problemi d'igiene) che hanno convinto il sindaco della bontà del suo editto. Motivi che nascono "dai rapporti della Polizia Locale e dalle segnalazioni dei cittadini" che hanno evidenziato come "la siffatta occupazione impropria di tale aree pubbliche" recasse - citiamo testualmente - "turbativa alla sicurezza urbana, allarme sociale foriero di possibili tensioni tra cittadini residenti e occupanti, insicurezza nella cittadinanza e comunque conseguenze negative all'ordinato e sicuro vivere civile".

Un parte davvero "forte". Qualcuno l'ha definita "eccessivamente forte" ma se il sindaco - notoriamente riflessivo ed equilibrato nelle sue decisioni - ha deciso di metterla "nero su bianco", è ben evidente che a lui debbono essere giunte comunicazioni al riguardo che ad altri non sono evidentemente arrivate.

Per intanto, ma questo non è una novità dal momento che già la scorsa estate questo è stato applicato tra alcune polemiche, all'ordinanza dovranno sottostare anche le carovane dei giostrai delle due Feste Patronali del paese: alcuni di essi erano soliti anticipare di un paio di settimane il loro arrivo in paese accampandosi nella zona alberata di piazza Piave. Potranno forse continuare a farlo. Se il sindaco vorrà. Con delle "deroghe" a tutto quanto scritto nella durissima ordinanza.

Walter Alberto



L'INTERVENTO DELL'ANCC

Firenze, 1 ottobre 2011

Preg. Sindaco di PAESANA

In qualità di Presidente dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, le invio la presente confidando nella sua attenzione e nella conseguente revoca dell'ordinanza n. 86 datata 21 settembre 2011, prot. 5979: una revoca che vi eviterà di utilizzare risorse pubbliche per far installare la relativa segnaletica stradale. La revoca di detta ordinanza, attuata nella visione di autotutela d'ufficio, è per i seguenti motivi.

1. Il Codice della Strada già prevede che, in caso di necessità, il gestore della strada può interrompere la libera sosta, installando 48 ore prima la relativa segnaletica. Un tale provvedimento consente di veder rimuovere i veicoli (tutti i veicoli) consentendo la pulizia della strada. In sintesi avrebbe evitato quanto evidenziato nella foto pubblicata nell'articolo apparso su Cuneo Cronaca: <http://www.targatocn.it/2011/09/30/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/per-il-sindaco-di-paesana-la-sosta-dei-camperisti-in-zona-non-adibita-crea-allarme-sociale.html>: un parcheggiare che con un'autovettura o autocarro avrebbe ugualmente impedito la rimozione della neve.
2. Nel Codice della Strada, cioè da 20 anni, non è previsto il termine **camper** ma è previsto il

termine **autocaravan** e trattasi di autoveicolo. Altresì non è previsto il termine **roulottes** ma è previsto il termine **caravan** e trattasi di rimorchio. Inoltre, vale ricordare che dal 1986 a oggi è vietato accomunare le autocaravan alle caravan ai fini della circolazione stradale.

3. Il Codice della Strada, all'articolo 185, disciplina la sosta delle autocaravan e Direttive, Circolari, interventi interministeriali hanno ribadito che la sosta delle autocaravan NON inficia la sicurezza pubblica e tantomeno inficia l'igiene pubblica.
4. Il Codice della Strada già prevede che, per evitare il monopolio di uno stallo di sosta, si può attivare il parcheggio limitato nel tempo, obbligando all'utilizzo del disco orario.
5. I comportamenti incivili riportati nell'articolo sono già punibili ai sensi del Codice della Strada e del vostro Regolamento comunale.
6. L'eventuale contravvenzionamento ai sensi di detta ordinanza determinerebbe solo uno sperpero di risorse pubbliche per affrontare i ricorsi che sarebbero presentati.

Le normative richiamate e gli approfondimenti sul tema sono presenti da anni nei siti internet nonché pubblicati su cartaceo.

Confido di leggerla,
Isabella Cocolo, la Presidente



Estratto da <http://www.newscamp.it/c.c.-la-granda-e-paesana.html> - Pubblicato da Redazione - domenica 09 ottobre 2011
Dal Camper Club La Granda riceviamo e volentieri pubblichiamo il comunicato congiunto delle sezioni del cuneese

L'assurda e, in ogni caso, illegittima decisione del Sindaco del Comune di Paesana di vietare la sosta ai camper nel territorio cittadino, indicando la presenza di un'area privata idonea alla necessità, lascia non solo sconcertati per la palese violazione di una specifica norma del Codice della Strada, e in particolare dell'articolo 185 che testualmente recita "La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo", ma anche per l'obiettiva miopia di un provvedimento adottato in modo sbagliato nel momento meno giusto.

Lasciamo a chi di dovere l'adozione del provvedimento di annullamento di quanto il sindaco ha "ordinato" (creerà solo contenzioso con aggravio di spese al comune sul quale magari interverrà anche la Corte dei Conti come già avvenuto altrove) ed inoltriamoci in situazioni ben più serie per un Paese, quale l'Italia, in pesante crisi economica con preoccupanti fenomeni di deindustrializzazione e di disoccupazione. Il turismo, anzi, più correttamente, "i turismi" visto che le tipologie sono diverse, non sono tutti uguali e si adattano diversamente al territorio. Il turismo all'aria aperta, sia si sviluppi con i camper, sia avvenga con le caravan, non violenta il territorio, lo rispetta, non richiede grosse strutture, ma è in grado di portare ricchezza, benefici ed occupazioni immergendosi nella pura realtà del paese o del villaggio nel quale ci si trova. Negare a questo turi-

smo, uno dei pochi in controtendenza, di poter sviluppare al meglio le proprie potenzialità rappresenta una preoccupante incapacità di "saper guidare il fenomeno" cosa che un amministratore pubblico dovrebbe fare, cercando di sfruttarne al meglio le potenzialità e non limitarsi a ordinanze che, al di là della loro legittimità, ad altro non servono che a dirottare altrove i flussi. Il Camper Club la Granda, con le proprie sezioni del cuneese, ha da sempre intessuto rapporti di collaborazione con gli enti locali, proprio per "guidare il fenomeno" consentendo al territorio di poter usufruire delle grosse potenzialità economiche ed occupazionali che offre. Per questo auspichiamo che il Sindaco di Paesana voglia rivedere la propria ordinanza e ci dichiariamo disponibili ad incontrarlo per studiare tutti i provvedimenti necessari che, nel potenziare il fenomeno turistico, possono preservarlo da problematiche estranee al plein air che in altre località cuneesi, anche con l'aiuto della nostra Associazione, sono state risolte. A tal proposito lo invitiamo fin da ora ad un convegno che le Sezioni del cuneese del Camper Club la Granda stanno organizzando proprio per individuare, in un pubblico confronto con le amministrazioni locali, il mondo della produzione e dell'economia e gli utenti, le strade da percorrere per coniugare nel modo più intelligente e positivo le ragioni del turismo con quelle del territorio creando quei sistemi turistici integrati che sono una valida soluzione alle esigenze degli enti locali ed allo sviluppo delle attività economiche con positive ricadute anche sull'occupazione. CAMPER CLUB LA GRANDA SEZIONI DEL CUNESE Valter Rosso e Beppe Tassone

Senza ripetere quanto già chiarito nelle pagine precedenti, mi limito a rilevare che l'ordinanza è del tutto generica e il chiarimento del Sindaco a ben poco vale se non ad aggravare il quadro. Cosa significa "occupazione"? Cosa significa "occupazione continuativa"? cosa significa "sosta continuativa"? Una sosta di mezz'ora, una sosta di due ore: una sosta la cui durata sarà valutata del tutto discrezionalmente e arbitrariamente "continuativa"

dall'accertatore di turno? Siamo di fronte ad una prescrizione che neppure tratteggia gli elementi costitutivi della fattispecie che si intende perseguire. Un provvedimento che si esprime nella lingua dell'imprecisione pur permettendosi di comprimere diritti di rilevanza costituzionale. Un provvedimento di grande disvalore che neppure lontanamente accenna a quel tecnicismo giuridico che dovrebbe invece contraddistinguerlo.

L'INCREDIBILE RISPOSTA DEL SINDACO



COMUNE DI PAESANA

Provincia di Cuneo

Via Borgo n. 1284 Paesana - TEL:0171-5025 Fax 0171-507361 C.F. 01861790041 P.IVA 08003180147
e-mail: spes@comune.paesana.cuneo.it

Pect. N. 6588

Paesana, li 18.10.2011

Spett.le Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti
Via S. Niccolò 21
50125 FIRENZE

e p.c. Associazione Camperisti
12100 CUNEO

e p.c. TARGATO CN

ORDINANZA: divieto di bivacco con autocaravan e autoveicoli similari, Riposta

In riferimento a vostra nota con la quale si richiede la revoca dell'ordinanza circa il divieto di bivacco per autocaravan e similari faccio presente quanto segue:

L'ordinanza comunale non vieta la sosta agli autocaravan ed autoveicoli similari bensì la sosta continuativa qualora siano utilizzati come luogo di dimora o bivacco in aree pubbliche non attrezzate;

L'autocaravan può sostare su area di parcheggio pubblico come qualunque altro autoveicolo qualora non venga utilizzato come dimora perché in questo caso vengono meno le ragioni di igiene, che hanno determinato la pubblicazione della presente ordinanza.

L'ordinanza ha voluto vietare lo stazionamento prolungato con il posizionamento di tendaggi ed altri arredi su aree pubbliche non attrezzate che presuppongono una dimora sul mezzo.

Alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione (vedi sentenza Cass Civile n.11278 sez.I del 28.08.2001) hanno considerato legittime le ordinanze sindacali che vietano la sosta e non il parcheggio su aree pubbliche non attrezzate per motivi di igiene pubblica.

Cordiali saluti,



Il Sindaco
M. ANSELMO

L'INTERVENTO DELL'ANCC

Firenze, 27 ottobre 2011

Al Sindaco di Paesana

Gentile Sindaco, la ringraziamo per il riscontro tuttavia riteniamo che le sue argomentazioni non siano né corrette né convincenti.

Da un punto di vista normativo, poiché lei fa riferimento ai concetti di sosta e parcheggio, evidenziamo che il codice della strada, quale fonte primaria in tema di circolazione stradale, definisce la sosta quale "sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilità di allontanamento da parte del conducente" (art. 157, co. 1, lett. c) c.d.s.) e il parcheggio quale "area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli" (art. 3, co. 1, n. 34 c.d.s.). Quanto alla possibilità di regolamentare la sosta, si ricorda che il regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada prevede che la portata del divieto possa essere limitata indicando: i giorni della settimana, del mese o le ore della giornata durante i quali vige il divieto; le eccezioni per talune categorie di utenti; i periodi relativi a giorni e ad ore in cui vige il divieto per consentire le operazioni di pulizia della sede stradale (art. 120, co. 1, reg. es. c.d.s.). Pertanto, **la "sosta continuativa" è espressione che non trova riscontro alcuno nel codice della strada.** In particolare, l'aggettivo "continuativa" rende il concetto di sosta generico e indeterminato. Analoghe considerazioni valgono nei confronti dell'espressione "stazionamento prolungato" di cui alla sua nota e "occupazione continuativa" di cui all'ordinanza.

Quanto al divieto di "occupazione continuativa da parte di camper furgoni, rolulottes e autoveicoli in genere se utilizzati come luogo di dimora e/o bivacco" si rileva quanto segue.

Circa **l'occupazione continuativa si ribadisce l'inesistenza, la genericità e l'indeterminatezza dell'espressione.** Quanto all'utilizzo dei veicoli come "luogo di dimora" fermo restando il significato del termine dimora, con riferimento alle autocaravan si rammenta che l'art. 54 co. 1 lett. m del codice della strada definisce l'autocaravan quale veicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. A ciò si aggiunga che l'art. 185 co. 2 del codice prevede che "la sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia

sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo". Ne deriva che le autocaravan hanno una duplice natura: sono veicoli destinati sia al trasporto che all'alloggio. Per quanto riguarda l'utilizzo dell'autocaravan come alloggio, tale utilizzo può essere sanzionato laddove ciò si traduca in una violazione dell'art. 185 co. 2 del codice della strada. **Quanto all'utilizzo dei veicoli come "luogo di bivacco" tralasciando ogni considerazione sulla terminologia utilizzata si fa notare che tale comportamento prescinde dal tipo di veicolo e addirittura dall'esistenza stessa di un veicolo.** Relativamente alle ragioni di carattere igienico-sanitarie invocate nella Sua nota, si richiamano le argomentazioni espresse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con direttiva prot 0031543 del 02.04.2007 e dal Ministero dell'Interno con circolare prot. 0000277 del 14.01.2008. Infine, **le conclusioni da Lei tratte dopo aver citato la giurisprudenza di legittimità non corrispondono al vero.** Con la sentenza da lei menzionata, la Suprema Corte nell'affermare che «il potere di vietare la sosta di veicoli di cui all'art. 6, quarto comma, lett. b, d ed f, anche con riferimento ad alcune categorie particolari di utenti e per ragioni di igiene, è espressione di una discrezionalità non sindacabile dall'A.G.O.» si riferisce alla impossibilità di censurare il merito del provvedimento amministrativo. Nel caso di specie infatti la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso in quanto il ricorrente aveva censurato l'opportunità della scelta dell'amministrazione e dunque aveva prospettato un sindacato di merito che deve ritenersi precluso al giudice ordinario. **Pertanto la giurisprudenza da lei citata non fa che confermare un principio consolidato in materia ossia che il giudice ordinario ha facoltà di valutare la legittimità delle ordinanze sindacali ma non può sindacarne il merito.** Ciò precisato in punto di diritto, da un punto di vista operativo si deve rilevare come per l'organo accertatore sia estremamente difficile, se non impossibile, poter accertare la situazione descritta nel suo provvedimento soprattutto con riferimento ai concetti di continuità, di occupazione e di dimora.

In conclusione auspichiamo alla revoca dell'ordinanza in questione, suggerendo l'istituzione di un divieto di campeggio sul tutto il territorio comunale al di fuori delle aree a ciò attrezzate.

Codiali saluti e a leggerla,
Isabella Cocoli, la Presidente